



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



**Determinazione del Responsabile
Settore Amministrativo e Servizi alla persona**

**N. 337
del
04/05/2026**

OGGETTO:

Sistema informatico integrato dell'Ente. Fornitura modulo software di interfacciamento dati.
Affidamento ed impegno di spesa.

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona

- Visto il decreto n. 9 del 15.12.2025 con cui il Sindaco conferiva al Sig. CAGNA Dott. Franco, Funzionario Amministrativo, l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Amministrativo e Servizi alla Persona", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Preso atto che occorre implementare le procedure informatiche Siscom per adempiere all'obbligo previsto dall'art. 6 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, il quale prescrive che i comuni, quali P.A. competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, acquisiscono d'ufficio dall'INPS, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'ISEE strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000;
- Preso atto che:
 - l'art. 2, c. 572, della L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ed il richiamato art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con il quale resta salva la facoltà degli enti locali di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. o dalle Centrali Regionali di Committenza, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
 - l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per forniture di beni e prestazioni di servizi, utilizzano le convenzioni CONSIP;
 - le Convenzioni attualmente stipulate da CONSIP SpA, SCR Piemonte e soggetto aggregatore Città Metropolitana non prevedono il servizio di che trattasi;
- Richiamato l'art. 1, comma 450, della predetta Legge 296/2006, così come da ultimo modificato dalla L. 145/2018, art. 1, comma 130, che prevede, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449, che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di *importo pari o superiore a 5.000 euro* e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- Preso atto che con deliberazione n. SCCLEG/7/2026 del 09.04.2026 la sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei Conti ha chiarito che le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 possono essere utilizzate come alternativa legittima al Mepa per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia europea;
- Visto, altresì, il disposto dei commi da 512 a 520 dell'art. 1 della L. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che, per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informativi, dispone che le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, fatte salve le deroghe stabilite dal comma 516;
- Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., ed in particolare:
 - L'art. 48, commi 1 e 2, che prevede che la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - L'art. 50, comma 1, lett. b) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto* dei contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - L'Allegato I.1 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

- L’art. 49, che determina che gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione, per cui è vietato l’affidamento al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, salvo, ai sensi, del comma 4, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto;
 - L’art. 49, inoltre al comma 6, stabilisce che è possibile derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - L’art. 15 c. 2, ultimo periodo, che prevede, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, che l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento;
 - l’art. 17, comma 2, che prevede in *caso di affidamento diretto* l’adozione di apposito atto che individua l’oggetto, l’importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economia-finanziaria e tecnico-professionale;
 - l’art. 18, c. 1, prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e stabilisce, tra l’altro, che per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
 - l’allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b) definisce che «scritto» o «per iscritto», si intende un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
- Visto il vigente “Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.11.2025;
 - Precisato che:
 - in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e dell’affidabilità della ditta;
 - Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
 - Dato atto che alcune delle procedure interessate all’integrazione con PDND sono fornite da Siscom;
 - Preso atto che i precedenti affidamenti riguardante la medesima categoria merceologica sono stati affidati alla ditta SISCOS SpA;
 - Richiamato l’art. 49 del D. lgs. 36/2023 che consente, ai sensi del comma 4, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, che il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto;
 - Considerato che occorre affidare alla ditta che ha realizzato l’applicativo di che trattasi, in quanto titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e di tutti i diritti di sfruttamento economico e, pertanto, detentrica dell’esclusiva per quanto riguarda la manutenzione correttiva ed evolutiva disponendo delle competenze e conoscenze per la corretta messa in esercizio e per l’erogazione di tutti i servizi a corredo, precisando che il Comune di Volpiano ha acquistato esclusivamente la licenza d’uso;
 - Ritenuto di avvalersi per l’affidamento di che trattasi delle procedure di Trattativa diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP SpA, invitando la ditta SISCOS SpA – Via Adua, 4 – CERVERE (CN) a presentare la propria offerta;

- Dato atto che la ditta SISCOM SpA ha presentato entro il termine stabilito la propria offerta per la fornitura di che trattasi per una spesa totale di € 4.860,00 + IVA 22% per € 1.069,20 e così per complessivi € 5.929,20, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, rispondente alle esigenze ad un prezzo congruo;
- Dato atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è **BB803D2C09**;
- Accertato che:
 - ai fini dell'efficacia dell'affidamento e della stipula del relativo contratto, si è proceduto all'acquisizione di autocertificazione dell'impresa circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
 - è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della ditta SISCOM SpA C.F. - P.IVA 01778000040 e che lo stesso, in scadenza il 24.05.2026 è risultato regolare;
- Constatato che, nel caso specifico, non si ritiene necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dall'art. 32 del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, in quanto trattasi di servizio svolto in remoto per il quale non sono necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza;
- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Considerato che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2026/2028;
- Visti:
 - il Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici per adeguamento al DPR 13.06.2023 n.81, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 11.09.2025;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19.02.2026;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, dispone che le Pubbliche Amministrazioni per forniture di beni e prestazioni di servizi utilizzano le convenzioni CONSIP nelle quali, nel caso oggetto del presente provvedimento, è stata rilevata l'assenza del servizio in fattispecie e che lo stesso, inoltre, non è presente tra le convenzioni stipulate da S.C.R. Piemonte e da soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino;
2. Di affidare, per le ragioni esposte nelle premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate utilizzando la procedura di Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP SpA, a SISCOM SpA – Via Adua, 4 b - CERVERE (CN) fornitura modulo software di interfacciamento con la PDND per una spesa di € 4.860,00 + IVA 22% per € 1.069,20 e così per complessivi € 5.929,20;
3. Di approvare l'offerta economica allegata alla presente per far parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
 - fine del contratto: adempiere all'obbligo previsto dall'art. 6 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19;
 - oggetto del contratto: fornitura modulo software di interfacciamento con la PDND;
 - forma del contratto: forma del contratto: stipula trattativa diretta sulla piattaforma MEPA gestita da Consip SpA;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che tale somma è finanziata con avanzo di amministrazione 2025 derivante dai fondi P.N.R.R. della transizione digitale riconosciuti a questo Ente e conseguentemente accertati sui quali l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di apporre un vincolo;
6. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è **BB803D2C09**;
7. Di impegnare la spesa complessiva di € **5.929,20** (IVA 22% compresa) alla Missione 01 – Programma 06 – Tit. 2 – Macroag. 202 – Piano dei conti finanziario Livello 4 U.2.02.03.02.000 – Livello 5 U.2.02.03.02.001 - ex capitolo 2900.31 “Spese per automazione servizi comunali – software – fin avanzo 2025 vincolato su progetti transizione digitale vincolo formalmente attribuito da ente” conto gestione competenza dell'esercizio finanziario anno 2026;
8. Di precisare che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
9. di dare atto che, ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
10. Di dare atto che, nel caso specifico, non si ritiene necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dall'art. 32 del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, in quanto trattasi di servizio effettuato da remoto per il quale non sono necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza;

11. di dare atto che la ditta Siscom srl, ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in essa previste;
12. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, come da dichiarazioni conservate agli atti;
13. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Ferrero Mariella e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 019954501.

Il Responsabile Settore Amministrativo e
Servizi alla persona
Firmato Digitalmente
CAGNA Dott. Franco